

Danno alla persona

18

Antonina Argo, Pierangela Fleres, Luigi De Luca, Michele Zagra

Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno

Articolo 2043 Codice civile

OBIETTIVI DEL CAPITOLO

- Fornire la conoscenza degli essenziali presupposti giuridici in tema di danno alla persona nel sistema della responsabilità civile e nel sistema delle assicurazioni private
- Indicare gli specifici coefficienti del danno alla persona e gli essenziali riferimenti per l'apprezzamento e la sua valutazione, alla luce della metodologia medico-legale
- Illustrare in sintesi l'evoluzione dottrinarie del risarcimento del danno alla persona
- Fornire le fondamentali conoscenze relative all'indennizzo dell'evento lesivo nell'ambito delle assicurazioni private
- Fornire una *Scheda sinottica* di consultazione rapida

La proiezione del danno nel diritto civile ha per scopo il risarcimento cui il danneggiante è obbligato nei confronti del danneggiato. Questo compenso è rapportato all'effettiva menomazione subita dal danneggiato e pertanto si riferisce non solo all'alterazione dell'integrità somatopsichica della persona come tale, ma anche alle conseguenze economicamente valutabili della menomazione stessa. Il cammino normativo relativo a questo specifico ambito di interesse del diritto si è evoluto di pari passo con il mutare della sensibilità sociale nei confronti del "valore" dell'uomo che prima era riferito soltanto a quanto produceva, in seguito, grazie al fondamentale apporto dell'elaborazione della dottrina giuridica medico-legale degli anni Cinquanta del secolo scorso, in principio rappresentata dal Maestro Cesare Gerin, ha spostato il suo riferimento al valore dell'uomo nella sua globalità e interezza. Si è poi affermato, a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale, il concetto di "danno alla salute" e di "danno biologico" (anni Ottanta). La valutazione risarcitoria ha dovuto misurarsi, infine, più recentemente, con nuovi temi ("danno esistenziale") di cui si farà cenno dopo. Questa evoluzione in tema di danno alla persona, così complessa per i non addetti al settore, presenta comunque un comune punto di riferimento: il principio di riparazione del pregiudizio al diritto all'integrità psicofisica, costituzionalmente garantito e identico per ciascun cittadino, rapportato all'entità delle lesioni e conseguenti menomazioni, nonché per ogni altra offesa a un interesse o diritto, sempre di matrice costituzionale e identico per ciascun cittadino.

Nella legislazione italiana non esiste una definizione di danno. Nella nozione comune, tale lemma identifica qualsiasi pregiudizio o nocumento, alterazione di una (preesistente) situazione favorevole. Nel suo significato giuridico è danno il pregiudizio che consegue alla violazione di una norma, per i conseguenti effetti ai fini del giudizio di responsabilità. Il danno è, cioè, il pregiudizio che un soggetto subisce a causa di un'azione od omissione altrui. Ne consegue che non si può avanzare nessuna richiesta risarcitoria se il fatto che ha generato il pregiudizio non sia previsto da una norma.

Il diritto civile, la cui funzione è eminentemente riparativa, non individua in modo “tassativo” le ipotesi di risarcimento, ma fissa i principi generali secondo cui si può dar luogo al risarcimento. Il riferimento alla nozione di danno alla persona è fissato dall'art. 2043 del Codice civile, inserito nel libro IV (*Delle obbligazioni*) Titolo IX (*Dei fatti illeciti*) secondo cui «*qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno*». Non è fatto riferimento a un preesistente rapporto giuridico tra le parti. Si ritiene che tale norma si ispiri al principio del *neminem laedere* e individua la forma della responsabilità “aquiliana” o “extracontrattuale” (paragrafo Responsabilità civile, Capitolo 3). L'art. 1218¹ c.c. individua invece la violazione di un accordo preesistente, formalizzato in un contratto le cui clausole hanno forza di legge tra i contraenti (debitore e creditore) e il cui mancato rispetto degli accordi assunti obbliga a risarcire il danno.



Attenzione! Il risarcimento del danno alla persona, secondo un'interpretazione accolta in modo univoco, mira a compensare il valore perduto dalla vittima, assolvendo in tal senso una funzione compensativa o riparativa. Il danneggiato, in pratica, riceve un'utilità sostitutiva rispetto al bene che è stato compromesso, non essendo possibile ripristinare il bene antecedente. Il sistema del risarcimento è retto da alcuni principi generali e obbligatori, che fungono da criteri guida nella sua valutazione e liquidazione. Nello specifico, il risarcimento del danno alla persona deve essere “integrale” (deve, in pratica, risarcire integralmente il pregiudizio) ma non oltre, evitando “duplicazioni risarcitorie” e “personalizzate”, pur procedendo sulla scorta di riferimenti fissi tabellari (si veda oltre), chiamati a valorizzare tutti quegli elementi che in concreto incidono nella specificità della persona danneggiata. Il danno, infine, per essere risarcibile, deve essere “ingiusto” (derivato, cioè, dalla lesione di un interesse meritevole di protezione, secondo l'ordinamento giuridico)².

Il danno *risarcibile*, come di seguito sarà meglio specificato, consiste nel pregiudizio conseguente all'evento lesivo, ossia all'insieme delle conseguenze negative prodotte dalla lesione dei diritti tutelati, sia della *sfera patrimoniale* (ovvero la diretta ripercussione economica), sia di quella *personale* della vittima, se documentati e provati. I diritti tutelati della sfera patrimoniale trovano usualmente ristoro quale conseguenza di *inadempimento di una obbligazione* (si pensi ai danni che si collegano all'inadempimento dei contratti di lavoro o di trasporto, ovvero al caso della *malpractice medica*). Si riconoscono in tale ambito le fattispecie del *danno emergente* (perdita subita) e il *lucro cessante* (mancato guadagno), subite dal creditore a causa dell'inadempimento o del ritardo dell'obbligazione (ai sensi degli artt. 1223 e 2056 c.c.). Si fa rientrare nel *danno emergente* anche la cosiddetta “perdita di *chance*”, quale concreta o effettiva occasione favorevole a conseguire un determinato bene o risultato, la perdita della capacità lavorativa specifica, ovvero sia della capacità di produrre reddito.

¹ «Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile».

² Si consideri, in contrapposizione, la posizione di colui che agisca in condizione di *stato di necessità* per salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona: tale disposizione trova parallela indicazione nell'art. 54 del c.p. e nell'art. 2045 c.c.

DANNO ALLA PERSONA E COMPONENTI RISARCIBILI

DANNO NON PATRIMONIALE

Il *danno non patrimoniale* è costituito innanzitutto dal *danno biologico* che s'identifica con il pregiudizio conseguente alla lesione del *bene salute*, diritto fondamentale dell'individuo, tutelato dall'art. 32 della Costituzione, come indicato anche nella storica sentenza della Corte Costituzionale n. 184/1986. Si tratta dunque di un detrimento del *valore dell'uomo* che non attiene la sfera economica (o patrimoniale), commisurabile, per esempio, alla capacità dell'individuo di produrre reddito (da ciò deriva la tradizionale distinzione tra danno alla persona *non patrimoniale* e danno *patrimoniale*). Le conseguenze (*menomazioni*) della lesione dell'integrità psicofisica individuale, causate dall'azione di terzi e che costituiscono il danno biologico, inglobano una serie di componenti della validità dell'uomo, che possono compromettere l'esercizio della vita di relazione, la funzione estetica, la capacità sessuale e la capacità (o capacità attitudinale) lavorativa generica. Tradizionalmente, la riflessione o *dottrina* teorica del medico legale tende a qualificare tali aspetti o coefficienti come *dinamico-relazionali*, in contrapposizione alla staticità della lesione che ha configurato il danno biologico. Di questi, se esistono e incidono nella vita e per la vita della persona danneggiata, occorre dare una descrizione quanto più possibile attenta e precisa per giungere poi, anche attraverso tale descrizione, a un quadro dell'effettiva incidenza del pregiudizio subito (da fornire). Il danno biologico ha carattere permanente quando i postumi lesivi sono ormai stabilizzati e non passibili di miglioramento clinico-funzionale. Esso è suscettibile di apprezzamento e di una valutazione medico-legale che viene espressa in termini percentuali, utilizzando dei *barèmes* (ovvero *guide orientative di riferimento*), modulati secondo una scala da 1 a 100. Si considera pari a 100 la perdita definitiva e complessiva del valore riferito all'integrità-validità psicofisica dell'uomo. L'aderenza al *numero*, ovvero alla percentuale di riduzione della validità psicosomatica dell'individuo a seguito della lesione patita, è deducibile dalla *guida* soltanto a titolo indicativo o di orientamento. La valutazione medico-legale, corroborata dall'esperienza e dalla cultura del professionista, deve esplicitare nella relazione scritta, a corredo del giudizio sul danno alla persona, il *metodo* e i *criteri* utilizzati per giungere alla definizione della percentuale attribuita nel caso specifico.

Il *Codice delle Assicurazioni private* (D.Lgs. 7/09/05 n. 209), al titolo X relativo all'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e di natanti, capo III (*Risarcimento del danno*) distingue tra lesioni di *lieve entità*, riferite a un danno biologico compreso tra l'1 e il 9% (art. 139), e quelle di *non lieve entità*, per le percentuali comprese tra il 10 e il 100% (art. 138). Si trae da tale testo normativo, anche se riferito a uno specifico ambito applicativo (il ristoro del danno alla persona derivante da lesività da conduzione di veicoli), una definizione di danno biologico, che riassume gli aspetti già ampiamente introdotti nella letteratura medico-legale:

«Per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente della integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un'influenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito».

Si rimanda al Capitolo 17 per le note che si riferiscono all'introduzione del danno biologico nella tutela degli infortuni sul lavoro e alla scheda accessibile sul sito web per gli approfondimenti sull'apprezzamento del danno nel settore odontoiatrico.

Il risarcimento³ del danno biologico è calcolato secondo il *valore economico* del *punto* percentuale che varia in relazione all'età e all'aspettativa di vita (si tratta di una stima attuariale). Le vigenti tabelle di liquidazione del danno biologico sono state predisposte in modo tale che il valore del punto (quindi, del risarcimento) venga determinato seguendo un criterio progressivo, in relazione alla gravità della menomazione permanente e un criterio regressivo, in relazione all'età del danneggiato (in altre parole, crescente con l'aggravarsi della lesione e delle sue conseguenze invalidanti, e decrescente in ragione dell'aumento dell'età della vittima).

Il *danno morale* (*pretium doloris*) affianca il danno biologico (qualificato quale danno-evento, secondo l'elaborazione dottrinarina oltre riportata).

Il danno morale è un danno-conseguenza, nel senso che costituisce una possibile (ma non sempre presente) derivazione della primitiva lesione del diritto alla salute di cui all'art. 32 della Costituzione. Tale tipo di danno può essere descritto come l'afflizione morale, la sofferenza, il turbamento psichico transitorio e costituisce dunque un coefficiente (possibile ma non necessario) di danno alla persona. Nel caso in cui la sofferenza psichica assuma carattere di permanenza e si traduca in una condizione clinica suscettibile di inquadramento psichiatrico, si farà invece riferimento alla voce di danno biologico di natura psichica. Per giurisprudenza consolidata nel tempo, l'art. 2059 c.c. era, fino al 2008⁴, interpretato nel senso di contenere due distinte e autonome categorie risarcitorie: il danno biologico e il danno morale (quantificato dal giudice in via equitativa in misura forfettaria del danno biologico e, in particolare, in una misura percentuale che poteva variare da un quarto a un mezzo del danno biologico).

L'11 novembre 2008 il Collegio di legittimità delle Sezioni unite della Cassazione civile (decisione n. 26972/2008) ha ricondotto a unità il danno non patrimoniale, accantonando definitivamente la figura del danno morale e licenziando il danno esistenziale. Il Plenum, in particolare, ha concluso nel senso di ritenere che il danno biologico sia partecipato dal danno morale, che ne costituisce una componente, circostanza che impedisce una liquidazione separata delle due voci di pregiudizio.

A poca distanza di tempo da tale decisione, si è registrato un importante intervento del legislatore che, seppur in una materia del tutto peculiare e intervenendo in un settore speciale, ha formulato un ragionamento in evidente contrasto con quello fatto dalle Sezioni unite della Cassazione civile. Nel D.P.R. n. 37/2009, all'articolo 5, sono stati introdotti *criteri legali per la determinazione della invalidità permanente*. Il dettato normativo prevede l'utilizzo, nella quantificazione di tale tipologia di danno, di indici percentuali da utilizzare in formule matematiche che, combinate tra loro, siano in grado di avvicinarsi il più possibile e in maniera il più matematicamente attendibile all'effettiva percentualizzazione dell'invalidità derivante nell'esercizio di una qualsiasi funzione lavorativa. Tali indici si riferiscono a: percentuale di invalidità permanente, percentuale di danno biologico, percentuale di danno morale e, infine, percentuale di invalidità complessiva.

DANNO PATRIMONIALE

Il *danno patrimoniale* rappresenta la perdita economica subita dal danneggiato e si concreta nel danno emergente e lucro cessante.

³Il termine risarcimento indica la corresponsione in misura esatta del bene o interesse leso che, nell'ambito del danno alla persona, sovente si traduce in un equivalente economico, non essendo possibile la restituzione della salute. L'indennizzo rappresenta invece un forfettario ristoro del bene sminuito.

⁴Cassazione civile Sezioni unite 11 novembre 2008, n. 26972.

Il *danno emergente* è rappresentato dalle spese sostenute dal soggetto per riparare e/o fronteggiare gli eventi connessi all'evenienza di danno e comprende: le spese mediche e sanitarie sostenute (per la diagnosi, il trattamento e le cure delle lesioni psicofisiche riportate), le spese per l'acquisto e impianto di protesi⁵, le spese per mezzi di trasporto il cui utilizzo è causalmente riconducibile alle lesioni riportate (ambulanza, taxi ecc.), le spese sostenute per la riparazione dei veicoli o degli oggetti materiali danneggiati a esito del sinistro.

Il *lucro cessante* è rappresentato dal mancato guadagno derivato dal periodo d'inabilità temporanea (assoluta e parziale) e dall'eventuale successiva riduzione della capacità lavorativa specifica derivata dalla menomazione dell'integrità psicofisica. L'inabilità temporanea comprende tutto il periodo della malattia fino alla completa guarigione e il periodo della convalescenza.

L'inabilità temporanea è assoluta quando, a causa della lesione riportata e dei trattamenti connessi alla sua cura, il soggetto non è in grado di espletare alcun tipo di attività quotidiana (lavorativa, ludica, ricreativa ecc.). L'inabilità temporanea si dice parziale quando il progressivo processo di guarigione della lesione inizialmente riportata consente al soggetto di svolgere alcune delle normali attività quotidiane⁶. L'inabilità temporanea si considera cessata quando il soggetto è in grado di riprendere regolarmente il proprio lavoro e le ordinarie attività del vivere quotidiano.

Premesso che la riduzione della capacità lavorativa generica, intesa come potenziale attitudine all'attività lavorativa, è ricompresa nel danno biologico e non può formare oggetto autonomo di risarcimento come danno patrimoniale, può essere fonte di lucro cessante soltanto la compromissione della *capacità lavorativa specifica*. Le "future" e "prevedibili" perdite economiche possono costituire oggetto di risarcimento solo quando la menomazione dell'integrità psicofisica incide negativamente sullo svolgimento dell'attività lavorativa del danneggiato (capacità lavorativa specifica) e gli impedisce di produrre reddito o gli comporta una riduzione nella capacità di produrlo. In questi casi, una volta individuato il reddito medio percepito dal soggetto prima di riportare, a seguito del sinistro, una riduzione/abolizione della capacità di lavoro specifica, si procede alla capitalizzazione del lucro cessante, tenendo conto dello scarto tra vita fisica e lavorativa. Originariamente tale voce di danno patrimoniale era riconosciuta soltanto a favore del danneggiato che svolgeva un'attività lavorativa stabile. Sono stati poi, tuttavia, stabiliti anche parametri di riferimento per l'accertamento del danno da lucro cessante (nei termini di *inabilità temporanea o invalidità permanente*) subito da chi non svolge alcuna attività lavorativa, come la casalinga, lo studente, il pensionato. Il codice delle assicurazioni private (in vigore dal settembre 2005) ha fissato i criteri per la valutazione del pregiudizio patrimoniale, correlando la perdita della capacità lavorativa (specifica e generica) al danno biologico.

EVOLUZIONE DOTTRINARIA E GIURISPRUDENZIALE

L'evoluzione del pensiero giuridico moderno sul danno alla persona può, per semplificazione, inquadrarsi storicamente in quattro periodi.

⁵Per quanto riguarda i presidi protesici, si deve verificare se, nel corso della restante vita, il soggetto dovrà ricorrere a successivi rinnovi protesici, quantificandone il numero medio e stimando orientativamente il costo globale degli stessi (spese future – danno futuro).

⁶Alcune lesioni traumatiche, per la scarsa incidenza funzionale e la loro localizzazione anatomica, non sono idonee e sufficienti a determinare un'inabilità temporanea assoluta, risultando, fin dal momento della loro produzione, responsabili di un'inabilità temporanea parziale (si pensi al caso di minute escoriazioni).

1. dalla codificazione agli inizi degli anni Settanta;
2. dagli anni Settanta al 1986;
3. dal 1986 agli inizi del nuovo millennio;
4. dal 2003 a oggi.

Fino agli inizi degli anni Settanta il sistema del risarcimento del danno alla persona conosceva soltanto due categorie di danno:

- il danno non patrimoniale, restrittivamente inteso come morale soggettivo e, dunque, come patema d'animo sofferto in conseguenza di un fatto reato (così come postulato dagli artt. 2059 c.c. e 185 c.p.);
- il danno patrimoniale previsto dagli artt. 2043 e 2056 del Codice civile, rappresentante le perdite attuali o future del reddito.

La liquidazione di quest'ultima voce di danno, che dipendeva dal riscontro di una menomazione della validità fisica o psichica della vittima (resa temporaneamente o permanentemente incapace di produrre il reddito), dava luogo peraltro ad applicazioni contrastanti con gli elementari sentimenti di giustizia poiché, essendo proporzionata al livello di guadagno delle persone, veniva a ratificare sul piano della tutela giuridica le preesistenti disuguaglianze sociali, giacché escludeva la raffigurazione di un danno per i soggetti economicamente più deboli, privi di reddito (minore, casalinga, disoccupato, pensionato ecc.). In seguito a un'identica lesione dello stato di salute della persona, la somma liquidabile a titolo di risarcimento per il *danno da invalidità permanente* (che era la voce più significativa del danno patrimoniale) veniva calcolata attraverso una mera operazione di capitalizzazione sulle rendite vitalizie immediate previste dal R.D. n. 1043/1922 e, cioè, moltiplicando il reddito percepito per la percentuale d'invalidità accertata in sede medico-legale (con il correttivo del coefficiente *moltiplicatore correlato all'età del danneggiato e della riduzione finale di una percentuale pari allo scarto tra vita fisica e lavorativa*). Tale risarcimento, pertanto, dipendeva esclusivamente dal livello del reddito percepito dal soggetto. Per ovviare parzialmente a quest'inappagante esito, che lasciava scoperte alcune componenti di danno, in larga parte indipendenti dalla misura dei guadagni individuali, la giurisprudenza aveva configurato, in tempi successivi, nuove figure di danno patrimoniale (danno alla vita di relazione, danno estetico, danno per la riduzione della capacità lavorativa generica, danno alla sfera sessuale ecc.), che però riuscivano solo in parte a risolvere il problema principale, potendo la stessa lesione produrre conseguenze ineguali secondo lo *status* socio-economico del danneggiato (giacché anche la liquidazione del danno da incapacità lavorativa generica e del danno alla vita di relazione sarebbe stata tanto maggiore quanto più elevata fosse la condizione sociale del danneggiato).

I mutamenti culturali intervenuti nella società dopo la contestazione del '68 e un'accresciuta sensibilità verso i diritti della persona in quanto tale, piuttosto che per i diritti della persona sulle cose, procedendo di pari passo al recupero delle norme costituzionali nei rapporti privatistici, condussero negli anni Settanta a una svolta radicale del pensiero giurisprudenziale. Il Tribunale di Genova, per primo, elaborò nel 1974 la teoria del danno biologico inteso come: danno alla salute risarcibile (in quanto tale), indipendentemente dalle ripercussioni negative sulla produzione del reddito. L'affermazione di tale principio riconduceva la lesione del diritto alla salute direttamente all'art. 32 della Costituzione e, dunque, al di fuori di una concezione del corpo inteso come *forza lavoro*. Tale interpretazione giurisprudenziale individuava nell'art. 2043 c.c. la norma generale autorizzante il risarcimento di tutti i danni ingiusti, ivi compresi i danni non patrimoniali diversi dal *pretium doloris*. Tale affermazione non fu ben accolta né dalla giurisprudenza né dalla dottrina, essendo consolidata, all'epoca, l'opinione che il danno non

patrimoniale coincidesse esclusivamente con il danno morale soggettivo e che questo, in base all'art. 2059 del Codice civile, fosse risarcibile solo in caso d'illeciti previsti come reato (art. 185 c.p.). Per evitare, pertanto, polemiche interpretative e restrittive, il danno biologico fu quindi configurato come una sorta di *tertium genus* ovvero come *danno extrapatrimoniale*, anche se alcune scuole di pensiero lo qualificavano come danno patrimoniale o come danno non patrimoniale per non uscire dalla tradizionale lettura dell'art. 2059 del Codice civile. Questa fase pionieristica trovò una prima importante sistemazione nella celebre sentenza della Corte Costituzionale n. 184/1986 (cosiddetta "sentenza Dell'Andro", dal nome del suo relatore). La Corte, interrogata sulla legittimità dell'art. 2059 riguardo all'art. 32 della Costituzione, nel riconoscere il fondamento costituzionale del danno biologico (art. 32 Cost.), lo sottraeva all'ambito di operatività dell'art. 2059 del Codice civile. Il danno biologico, attraverso una ricostruzione del fatto realizzativo della menomazione dell'integrità psicofisica, era qualificato come *danno-evento*, distinguendolo dai cosiddetti *danni-conseguenza* (patrimoniale e morale). In tale interpretazione, pertanto, il danno biologico, assumendo una sua dignità e autonomia, era inteso come lesione di un diritto (salute) che, in concreto, si realizzava in una fase cronologica antecedente ai danni-conseguenza e che costituiva per se stesso *l'evento interno al fatto illecito*. Secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata, l'art. 2043 c.c. veniva ritenuto come una *norma in bianco* capace di comprendere nel risarcimento non solo i danni patrimoniali, ma anche i danni potenzialmente ostacolanti le attività realizzatrici della persona umana.

Negli anni Novanta, la dottrina introdusse nel dibattito la nuova voce del danno esistenziale destinato a comprendere ogni menomazione della qualità della vita non qualificabile: né come danno patrimoniale né come danno morale soggettivo. La giurisprudenza accolse, in una prima fase, la teoria del danno esistenziale qualificandolo come danno-evento (cosiddetta "concezione eventistica"), rappresentato dalla lesione di un diritto della persona, costituzionalmente garantito e risarcibile come tale (danno *in re ipsa*), a prescindere dalle conseguenze d'ordine patrimoniale e morale. In questa fase si è assistito, tuttavia, al disordinato proliferare delle pretese risarcitorie (danno morale, danno biologico, danno esistenziale, danno patrimoniale, danno biologico da morte, danno terminale ecc.), dipendente dalla confusione concettuale sulla nozione di danno biologico ed esistenziale e sui reciproci rapporti e, ancor prima, sulla stessa nozione di danno ingiusto. Le Sezioni unite della Cassazione civile, infine, con l'importante decisione dell'11 novembre 2008 n. 26972 (di contenuto identico ad altre tre sentenze, tutte depositate contestualmente) hanno non solo composto i precedenti contrasti sulla risarcibilità del cosiddetto "danno esistenziale", ma anche riesaminato approfonditamente i presupposti e il contenuto della nozione di "danno non patrimoniale" di cui all'art. 2059 del Codice civile, stabilendo che il danno non patrimoniale è categoria generale non suscettibile di suddivisione in sottocategorie variamente etichettate (se non con valenza meramente descrittiva). Secondo tale presupposto è pertanto scorretto e non conforme al dettato normativo pretendere di distinguere il cosiddetto "danno morale soggettivo", inteso quale sofferenza psichica transeunte, dagli altri danni non patrimoniali (la sofferenza morale, infatti, è soltanto uno dei molteplici aspetti di cui il giudice deve tenere conto nella liquidazione dell'unico e unitario danno non patrimoniale, e non un pregiudizio a sé stante) e non può, inoltre, far riferimento a una generica sottocategoria denominata "danno esistenziale", perché attraverso questa si finisce per portare anche il danno non patrimoniale nell'atipicità. Nel nostro ordinamento, pertanto, non è ammissibile la concepibilità, quale autonoma voce risarcitoria, di un danno definito "esistenziale", inteso quale perdita del fare areddituale della persona. Una simile perdita, ove causata da un fatto illecito lesivo di un diritto della persona costituzionalmente garantito, costituisce semplicemente un ordinario danno non patrimoniale, di per sé risarcibile (ex art. 2059 del Codice civile) e non può, pertanto, essere liquidato separatamente per il solo fatto di essere diversamente denominato.

Al danno biologico va, quindi, riconosciuta portata tendenzialmente omnicomprensiva.



Attenzione! Nella tabella consultabile sul sito si riportano alcune massime di peculiare rilievo nell'ambito del danno alla persona.

BIBLIOGRAFIA

- Cendon, P., Rossi, R., 2009. Il danno alla persona. In: Giusto, G. (a cura di). Trattato di Medicina legale e Scienze affini, Vol. I, 2ª ed., cap. XVIII. Cedam, Padova.
- Dominici, R., 2006. Il danno psichico ed esistenziale. Giuffrè Editore, Milano.
- Monateri, P.G., Bona, M., Oliva, U., 1999. Il nuovo danno alla persona. Giuffrè Editore, Milano.
- Ronchi, E., Mastroberoberto, L., Genovese, U., 2009. Guida alla valutazione medico legale dell'invaldità permanente con contributo alla quantificazione della sofferenza morale. Giuffrè Editore, Milano.
- Ruffolo, U., 2004. La Responsabilità Medica. Giuffrè Editore, Milano.

SCHEDA SINOTTICA

Danno alla persona

- Nella nozione comune s'intende con tale definizione una modificazione peggiorativa del modo di essere della persona considerata come entità somatopsichica. Tale modificazione peggiorativa assume significato medico-legale quando vi si collega un effetto giuridico. Pertanto, il danno alla persona consta di due componenti:
 - *danno biologico o materiale*: alterazione d'ordine fisico o psichico dell'organismo;
 - *danno giuridico o formale*: rappresentato dal bene o interesse tutelato dalla legge, il cui pregiudizio suscita una reazione dell'ordinamento legislativo, rivolta alla riparazione del danno.
- *L'azione lesiva* coincide con l'incontro tra l'agente dannoso e l'organismo umano e s'identifica con la causa vera e propria del danno.
- L'alterazione dell'integrità somatica e psichica della persona rappresentata, in concreto, da un processo patologico (frattura, infezione, ustione ecc.) è il risultato dell'azione lesiva (*lesione*). Nel caso in cui un processo morboso mostri carattere evolutivo coincide con la malattia. Della lesione vanno individuate gravità e durata.
- *Menomazione* è il concetto funzionale che si rapporta alla compromissione dell'efficienza fisica o psichica della persona (disfunzione di tipo motoria, sensoriale, psichica, neurovegetativa, sessuale, estetica) con ripercussioni negative sul soggetto danneggiato.
- «*Menomazione dell'integrità psicofisica della persona in sé e per sé considerata, in quanto incidente sul valore dell'uomo in tutta la sua concreta dimensione, che non si esaurisce nella sola attitudine a produrre ricchezza, ma si collega alla somma delle funzioni naturali afferenti al soggetto, nell'ambiente in cui la vita si esplica, ed aventi rilevanza non solo economica, ma anche biologica, sociale, culturale ed estetica*». (Corte Costituzionale 184/1986 in tema di danno alla salute).

Orientamento giurisprudenziale odierno

- Il danno alla persona è patrimoniale o non patrimoniale e, pertanto, il sistema del risarcimento ha natura bipolare.
 - *Danno non patrimoniale*: comprensivo di danno biologico, danno morale soggettivo e danno esistenziale, non più considerabili come sottocategorie autonomamente risarcibili (Cass. civ. Sez. unite n. 26972, 11 novembre 2008).
 - *Danno patrimoniale*: rappresentato dalla perdita economica subita dal danneggiato. Si concreta nel danno emergente e nel lucro cessante.